

ORIGINALE

SENTENZA	
N° 3354/08	
Fasc. N°	14908/07
Gen. N°	2507/A
Reg. N°	_____ /A

REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 IL TRIBUNALE DI TORINO  
 SEZIONE I CIVILE

in persona del Giudice Unico dr. Stefania Tassone

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 149208/2007 R.G.,

205

13 MAG. 2008

promossa da:

**GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI s.p.a.**, in persona del legale rappresentante pro tempore Guiati Giancarlo, corrente in Torino ed ivi elettivamente domiciliata in c.so Re Umberto n. 77, presso lo studio dell'Avv. Prof. Giuseppe Di Chio e dell'Avv. Simona Rastagno che la rappresenta e difende per delega in atti.

**PARTE RICORRENTE**

contro

**AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TORINO I**, rappresentata e difesa dal Direttore pro tempore dr. Vincenzo Iannacone.

**PARTE RESISTENTE**

OGGETTO: opposizione ex l. 689/1981.

Conclusioni delle parti precisate all'udienza di discussione dell'8.5.2008:

**Per parte ricorrente:**

come da fogli di seguito allegati

**Per parte resistente:**  
come da fogli di seguito allegati.



*ru*

affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia fissare l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 23, commi 2° e 3°, l. n. 689/1981 e s.m.i., confidano nell'accoglimento delle seguenti

conclusioni

GTT s.p.a.

Voglia l'Ill.mo Tribunale

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

**in via preliminare**, disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione delle opposte ordinanze-ingiunzioni emesse dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino I;

**nel merito, previo rilievo della questione di costituzionalità *supra* sollevata e di cui all'art. 53, 15° comma, d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in quanto viziato da**

**eccesso di delega in contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost., in via principale,** accertare e dichiarare la natura e qualificazione giuridica di organismo di diritto

pubblico e di impresa pubblica, come tale assimilabile alla Pubblica Amministrazione, di GTT s.p.a. e di conseguenza accertare e dichiarare

l'inapplicabilità a GTT s.p.a. dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e per l'effetto

annullare, revocare ed in ogni caso dichiarare nulle o inefficaci le opposte ordinanze-ingiunzioni emesse dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino I in quanto illegittime per i motivi dedotti in narrativa:

**nel merito, previo rilievo della questione di costituzionalità *supra* sollevata e di cui all'art. 53, 15° comma, d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in quanto viziato da**

**eccesso di delega in contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost., in via alternativa,** accertare e dichiarare la natura e qualificazione giuridica di Pubblica

ru

Amministrazione o di organismo di diritto pubblico e di impresa pubblica, come tale assimilabile alla Pubblica Amministrazione, di GTT s.p.a. e di conseguenza accertare e dichiarare l'inapplicabilità a GTT s.p.a. dell'art. 53, 15° comma – seconda parte, d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e per l'effetto annullare, revocare ed in ogni caso dichiarare nulle o inefficaci le opposte ordinanze-ingiunzioni emesse dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 in quanto illegittime per i motivi dedotti in narrativa.

**nel merito, previo rilievo della questione di costituzionalità *supra* sollevata e di cui all'art. 53, 15° comma, d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in quanto viziato da eccesso di delega in contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost., in via ulteriormente**

**alternativa, accertare l'abrogazione dei commi 11° e 12° dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. da parte dell'innovato art. 18, 2° comma, l. n. 241/1990 e s.m.i.**

**per le ragioni dedotte in narrativa e per l'effetto annullare, revocare ed in ogni caso dichiarare nulle o inefficaci le opposte ordinanze-ingiunzioni emesse dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 in quanto illegittime per i motivi dedotti in narrativa.**

Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e capitolare.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Si producono:

1) memoria difensiva notificata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 e documenti allegati;

2-21) venti notifiche e relative ordinanze-ingiunzioni notificate a GTT s.p.a. dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1;



## CONCLUSIONI AGENZIA ENTRATE

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- a) **Respingere il ricorso di parte avversa e, per l'effetto, confermare la piena legittimità delle ordinanze-ingiunzione emesse dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 53 D.lgs. 165/2001;**
- b) **condannare parte ricorrente alle spese del giudizio, come da nota allegata.**

Si producono i seguenti documenti in copia:

- 1) n. 20 ordinanze-ingiunzione emesse nei confronti di G.T.T. S.p.a.;
- 2) n. 20 processi verbali di constatazione della GdF;
- 3) Sentenza Corte di Cass. Sez. Unite del 6/05/1995 n. 4989;

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 16.5.2007 la GTT – GRUPPO TORINESE TRASPORTI s.p.a., assumendo le conclusioni (anche in punto formulazione di eccezione di illegittimità costituzionale) riportate nell'epigrafe della presente sentenza, proponeva opposizione avverso n. 20 ordinanze ingiunzione notificate in data in data 19.4.2007 (e precedute dalla notifica di n. 20 verbali di contestazione) dalla AGENZIA DELLE ENTRATE-UFFICIO TORINO I, con cui veniva contestata l'inosservanza dell'art. 53, comma 11°, d.lgs. 165/2001 per omessa comunicazione dei compensi (relativi all'anno 2005 o all'anno 2004) all'amministrazione di appartenenza relativamente ai sigg. Ferrero, Giraudo, Spinelli, Di Meglio, Fontana; nonché l'inosservanza dell'art. 53, comma 9°, d.lgs. 165/2001 per omessa richiesta delle prescritte autorizzazioni alle amministrazioni di appartenenza relativamente ai sigg. Barretta, Bouquiè, Carrera, Di Giovanni, Ferrero, Sgarbi, Tagliaferro, Vyt, Mannina, Repossi, Sturniolo, Todesco, Celli, Gueli, Ordituro, Volpato.

Si costituiva in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE-UFFICIO TORINO 1, contestando le allegazioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Espletate due udienze di trattazione, stante la complessità della controversia e delle questioni giuridiche alla stessa sottese, all'udienza dell'8.5.2008 le parti discutevano brevemente la causa ed il Tribunale la decideva come da dispositivo in calce trascritto di cui dava lettura.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Premesso che l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha fondato i suoi rilievi e la successiva irrogazione di sanzione sul presupposto per cui la GTT, in quanto società per azioni, sarebbe una società di diritto privato, in nulla assimilabile ad una pubblica amministrazione né al cd. organismo di diritto pubblico, invero costituente concetto di ente pubblico privo di unitarietà e comunque attinente al mero settore degli appalti pubblici, osserva il Tribunale in via assolutamente dirimente: 1) che, indubbiamente, la nozione di organismo di diritto pubblico ha trovato la sua genesi nelle direttive e nella giurisprudenza comunitaria attinenti al settore dei pubblici appalti; 2) che, secondo le direttive, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, tra i soggetti aggiudicatori, tenuti all'osservanza della normativa comunitaria sulla scelta del contraente, rientra anche il cd. organismo di diritto pubblico, che risulta essere caratterizzato dalla compresenza di tre elementi: a) la personalità giuridica; b) l'istituzione in vista di soddisfacimento di bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale; c) la sottoposizione ad influenza pubblica, che può ricorrere quando l'attività dell'organismo è finanziata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, o quando la sua gestione è sottoposta al controllo di queste pubbliche amministrazioni ovvero quando l'organo di amministrazione, di direzione, di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico (v. Corte giust. Ce, 15.1.1998, C. 46/96, sentenza *Mannesmann Anlagenbau Austria*; Id., 10.1.1998, C360/1996, sentenza *Bfi Holding*; Id., 10.5.2001, C223/1999 e 260/1999, che ha escluso la natura di organismo di diritto pubblico per l'Ente Fiera di Milano); 3) che, tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Giustizia si è espressa nel senso per cui la nozione di organismo di diritto pubblico deve essere estensivamente intesa (Id., 27.2.2003, C 373/200) e che il carattere di diritto privato di un organismo non è di per sé solo idoneo ad escluderne la natura di diritto pubblico (Id., 15.5.2003, C 214/2000); 4) che pertanto, pur avendo la nozione di organismo di diritto pubblico trovata la sua definitiva regolamentazione codicistica nel recente Codice degli Appalti di cui al d.lg.s 163/2006, art. 3, deve essere comunque dato atto dell'evoluzione di tale nozione, nel senso per cui, alla luce della giurisprudenza comunitaria come sopra ricordata, l'inquadribilità di un soggetto nell'ambito della nozione di organismo di diritto pubblico non può

non avere conseguenze anche al di fuori della materia degli appalti, svolgendo la relativa normativa la funzione di elemento utile alla definizione della natura del soggetto complessivamente intesa (cioè in toto) e non solo in parte qua, e dunque, anche al di là ed al di fuori di tale materia.

II. Ciò posto, ritiene quindi il Tribunale che la GTT ben possa essere considerata a tutti gli effetti organismo di diritto pubblico, in quanto soggetto: a) che è munito di personalità giuridica; b) che è stato creato per svolgere un servizio pubblico di trasporto e dunque per soddisfare specificamente bisogni generali aventi carattere non industriale e commerciale, e cioè bisogni generali della collettività territoriale servita e beneficiata dallo sviluppo di un nodo integrato di trasporti; c) che è, pacificamente, partecipata al 100% dal Comune di Torino.

In questo contesto, dunque, da un lato risulta del tutto irrilevante il fatto che GTT rivesta la forma della società per azioni, tale forma risultando di fatto neutralizzata dalla natura sostanzialmente pubblicistica dell'ente (v. Cons. di Stato, 1478/1998, sul caso dell'Interporto Toscano s.p.a., nonché Cons. di Stato, 1885/2000, Soc. S.E.A. Aeroporti Milano c. Pres. Cons. e altro, secondo cui: "Ai fini dell'identificazione della natura pubblica di un soggetto la forma societaria è neutra e la quasi integrale pertinenza a referenti pubblici del pacchetto azionario dimostra che si è al cospetto di uno strumento alternativo alle forme tradizionali di intervento in quanto anche le società per azioni si possono presentare come un'articolazione organizzativa dell'ente di riferimento. Del resto il perseguimento di uno scopo pubblico non è in contraddizione con il fine societario lucrativo, in quanto la presenza di un utile di esercizio è del tutto compatibile con la gestione di servizi pubblici"), d'altra parte poi deve essere esclusa la riconducibilità di GTT alla nozione di "ente pubblico economico", dovendosi in tal caso far riferimento a quanto statuito dalla Cassazione, ancora prima della Corte di Giustizia, allo scopo di escludere all'Ente Fiera di Milano la natura di organismo di diritto pubblico, proprio ritenendolo ente pubblico economico, e ciò per la considerazione per cui l'ente pubblico economico, a differenza dell'organismo di diritto pubblico, è privo del requisito del carattere "non industriale o commerciale" dei bisogni per il cui soddisfacimento opera (v. Cass., Sez. un., 4.4.2000, n. 97: "In relazione alla disciplina in materia di appalti di servizi dettata dalla direttiva comunitaria 92/50 e dal d.lg. n. 157 del 1995 di attuazione della medesima, l'Ente autonomo Fiera internazionale di Milano non costituisce amministrazione aggiudicatrice a norma dell'art. 2 del d.l. n. 157 del 1995, in quanto, esclusa la sua riconducibilità alla categoria degli enti pubblici non economici - avendo invece, come ente fieristico, natura giuridica di ente pubblico economico, perché, pur perseguendo finalità di interesse generale, senza scopi speculativi e con l'ingerenza della p.a., opera nel settore della produzione o scambio di beni o servizi mediante un'organizzazione di tipo imprenditoriale e dietro corrispettivi diretti al recupero dei costi - non può neanche ritenersi provvisto di tutti gli elementi

previsti dall'art. 1, lettera b), della direttiva 92/50 riguardo alla figura di "organismo di diritto pubblico", poiché difetta il requisito del carattere "non industriale o commerciale" dei bisogni di interesse generale al cui soddisfacimento l'ente opera, alla luce dei principi elaborati in materia dalla giurisprudenza comunitaria (sentenze della Corte di giustizia 15 gennaio 1998, in causa 44/96, e 10 novembre 1998, in causa 360/96)").

III. La qui accertata riconducibilità di GGT alla nozione di "organismo di diritto pubblico" impedisce comunque, anche nell'ambito di una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata della normativa che disciplina il caso di specie, di considerare GTT *legibus soluta* ed in particolare, per quanto interessa nella presente sede di giudizio, del tutto estranea alla normativa di cui al d.lgs. 165/2001.

Premesso infatti che a fondamento delle ordinanze ingiunzioni opposte da GTT si pone l'art. 53 del citato d.lgs., che si riporta integralmente qui sotto per maggior chiarezza espositiva:

Articolo 53

*Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi*  
Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; puo', altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e'

TURINO 1997

subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalita' le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione

pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi

occorre rilevare che la GTT ben può essere considerata, agli effetti della citata norma, pubblica amministrazione in senso sostanziale, anche alla luce del disposto dell'art. 113 del T.U. n. 267/2000, come novellato dall'art. 14, comma 1, l. 326/2003 da cui si desume il principio, relativamente ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, secondo cui l'ente locale può affidare la gestione di tali servizi ad una società a totale partecipazione pubblica, con il cd. sistema dell'affidamento in house ed omettendo l'espletamento di pubblica gara, e ciò perché tale società opera quale *longa manus* dell'ente medesimo (v. Cons. di Stato, Sez. V, 18.2.2004; Id., Sez. V, 22.4.2004).

Il fatto che GTT sia non solo in possesso dei tre concorrenti requisiti tali da poterla considerare, secondo la giurisprudenza comunitaria ed interna, "organismo di diritto pubblico" ed il fatto per cui la medesima, essendo a totale partecipazione pubblica comunale, possa essere considerata *longa manus* del Comune medesimo per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale è tale, ad avviso del Tribunale adito, da poter far rientrare la GTT, quale pubblica amministrazione in senso sostanziale nell'ambito delle previsioni dell'art. 53 d.lgs. 165/2001 riferite alle pubbliche amministrazioni, ma non, invece alle previsioni riferite a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, ed in particolare agli enti pubblici economici ed ai soggetti privati.

Né può indurre a diverse conclusioni il disposto dell'art. 1 del d.lgs. 165/2001 citato dalla difesa dell'AGENZIA DELLE ENTRATE in sede di discussione orale della causa, posto da un lato che, pur non prevedendo espressamente la nozione di organismo di diritto pubblico quanto all'ambito soggettivo di applicazione del citato d.lgs., tale articolo non pare contenere una elencazione



TRIBUNALE CIVILE DI TORINO  
 DEPOSITO IN CANCELLERIA  
 TORINO, 13 MAG. 2003  
 IL CANCELLIERE  
 LIB. 1/1000

0 1 07 134112 342 1  
 IDENTIFICATIVO : 01871341123410  
 00030574 000305430 WDA29001  
 00026123 24/04/2003 07:59:44  
 0001-00009 8931900789F36E79  
 IDENTIFICATIVO : 01871341123410  
 Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 Direzione provinciale di Torino  
 QUATTORDICI/62  
 MARCA DA BOLLO €14,62  
 Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 Direzione provinciale di Torino  
 QUATTORDICI/62  
 00030574 000305430 WDA29001  
 00026123 24/04/2003 07:59:44  
 0001-00009 8931900789F36E79  
 IDENTIFICATIVO : 01871341123410  
 0 1 07 134112 341 0



TRIBUNALE CIVILE DI TORINO  
 E' copia autentica del originale  
 TORINO, 14 MAG. 2003  
 IL CANCELLIERE  
 MARIA CURSU

*uso  
 privato in  
 giustizia*